

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Ignazio DEL CASTILLO	Presidente
Amedeo FEDERICI	Consigliere
Adriano GRIBAUDO	Primo referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **60305/C** del registro di Segreteria, sui conti giudiziali

n. 66638 relativo all'esercizio 2014, reso dall'agente contabile M Sabrina, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (GR);

n. 66639 relativo all'esercizio 2014 reso dall'agente contabile M Assuntina, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (GR);

n. 66640 relativo all'esercizio 2014 reso dall'agente contabile C Francesco, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (GR);

n. 66641 relativo all'esercizio 2014 reso dall'agente contabile C Carlo, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (GR);

n. 66642 relativo all'esercizio 2014 reso dall'agente contabile F Giovanni, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (GR);

n. 66643 relativo all'esercizio 2014 reso dall'agente contabile P Roberta, quale consegnatario dei beni mobili del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (GR);

Visti i conti giudiziali e gli altri atti e documenti di causa;

Visti gli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del 1933.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2016 il primo referendario relatore dott. Adriano Gribaudo ed il pubblico ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Massimiliano Atelli;

PREMESSO

che con la relazione n. 1138 del 20 novembre 2015, depositata in data 23.11.2015, il Magistrato relatore per i conti del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXX (GR) chiedeva al Presidente della Sezione Giurisdizionale di voler fissare l'udienza di discussione dei giudizi sui conti resi dagli agenti contabili M Sabrina, M Assuntina, C Francesco, C Carlo, F Giovanni, e P Roberta, quali consegnatari di beni mobili comunali. Nella predetta relazione il magistrato relatore esponeva che tra i conti giudiziali depositati presso la Sezione dal sopraindicato Comune vi erano altresì i conti dei consegnatari di beni mobili consistenti in un prospetto che ricalcherebbe il modello 24 allegato al d.p.r. n. 194 del 1996, con indicazione dei valori ad inizio e fine esercizio, determinati con modalità non evidenti.

In merito ai suddetti rendiconti il magistrato ha esposto che: "Le gestioni che formano oggetto dei conti giudiziali in esame non riguardano, all'evidenza, beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia", ma bensì sembrano comprendere l'intero inventario dell'ente, ivi inclusi i beni mobili registrati, quali "automezzi", nonché quelli in uso, assoggettati a mero "debito di vigilanza" quali, ad esempio, "mobili e macchine per ufficio" o "attrezzature e sistemi informatici". Tali soggetti sono esclusi dall'obbligo di rendere il conto giudiziale avendo in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o essendo utilizzatori di stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art. 32 del r.d. n. 827/1924)."

Il magistrato relatore cita inoltre precedenti giurisprudenziali in argomento (Corte conti, sez. giur. Veneto n. 37/2014) con cui è stato precisato che il conto giudiziale inerisce al solo consegnatario per debito di custodia e che pertanto tale conto deve essere reso solo da parte

di colui cui è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici con la puntualizzazione per cui i consegnatari per debito di vigilanza sono agenti amministrativi, affidatari della gestione dei beni mobili necessari per il funzionamento dell'ufficio, tenuti esclusivamente al conto amministrativo.

In conclusione il magistrato relatore osservando che non sarebbe possibile dagli atti depositati individuare fra i diversi conti "quale eventualmente possa riferirsi al consegnatario per debito di custodia" ne ha rilevato l'irregolarità e conseguentemente ha rimesso la questione alla Sezione per l'adozione della pertinente pronuncia.

All'udienza del 27.1.2016 il magistrato relatore del giudizio dott. Adriano Gribaudo ha esposto oralmente il contenuto della relazione di deferimento ed il Pubblico ministero ha concordato con quanto esposto in relazione instando per l'improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all'amministrazione comunale.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a definire la questione di carattere preliminare posta dal magistrato relatore del conto con relazione del 20.11.2015 circa la sussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale per le gestioni inerenti i beni mobili comunali oggetto di descrizione.

E' infatti chiaro che ove fosse fornita risposta negativa alla suddetta questione il giudizio di conto si arresterebbe immediatamente con conseguente restituzione degli atti all'amministrazione.

Prima di affrontare la suddetta questione, in via pregiudiziale, il Collegio ritiene necessario puntualizzare che ritiene validamente instaurata la fase di discussione innanzi alla Sezione in composizione collegiale del giudizio di conto senza la notifica all'agente contabile del decreto di fissazione dell'udienza pubblica di discussione e della relazione di deferimento, non prevista nell'ambito di un giudizio del tutto peculiare contraddistinto dall'officiosità, dal contraddittorio

differito e dall'istituto dell'opposizione contabile che offrono comunque adeguate garanzie ai diritti di difesa spettanti all'agente contabile (cfr. Cass., SS.UU., 21.06.2010 ord. n. 14891; Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 7.10.2015, n. 89). E' stato in proposito osservato che "i giudizi di conto debbano essere ascritti al novero dei procedimenti a contraddittorio eventuale e differito, similmente a quanto accade per l'opposizione al decreto ingiuntivo nel processo civile." Atteso in particolare che in caso di condanna "l'agente contabile può chiedere una prosecuzione del giudizio attraverso il ricorso all'istituto processuale dell'opposizione contabile, espressamente normato" (Corte conti, Sez. giur. Sardegna, 18.3.2014, n. 55) non può ritenersi limitato alcun diritto di difesa atteso che il contabile, ove in ipotesi destinatario di una pronuncia lesiva della propria sfera giuridica, ha a disposizione adeguati strumenti difensivi garantiti dall'ordinamento.

Chiarito tale aspetto e ritenuta dunque regolarmente avviata la fase di giudizio innanzi al Collegio, può quindi essere esaminata la questione afferente la rendicontazione innanzi al giudice contabile dei conti oggetto di deferimento.

Al riguardo occorre rilevare che le nozioni generali di riferimento di "agente contabile" e di "consegnatario" rilevanti nell'ambito del presente giudizio sono quelle definite della contabilità di Stato, suscettibili di assumere valenza generale e validità altresì per l'ordinamento degli enti locali.

Occorre infatti rilevare che in realtà le divergenze lessicali tra le disposizioni del testo unico degli enti locali e quelle della normativa di contabilità generale dello Stato appaiono marginali e del tutto trascurabili a fini interpretativi, non risultando foriere di un puntuale intendimento legislativo di volere introdurre nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali. In realtà non può trascurarsi la significativa circostanza per cui il legislatore ha inteso sottoporre gli agenti contabili degli enti locali allo stesso regime del giudizio di conto già previsto per quelli statali, nel contesto di una uniforme regolamentazione della stessa materia,

risultando la disciplina enunciata per gli agenti delle amministrazioni statali l'archetipo di riferimento.

Facendo dunque doverosamente riferimento alle suddette definizioni e previsioni di natura generale occorre fornire risposta alla questione sottoposta al collegio dal magistrato relatore del conto.

Quanto alla nozione di agente contabile e segnatamente di consegnatario deve farsi riferimento, anche per gli enti locali, all'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"), in forza del quale sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione possono, in astratto, comprendersi: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesoriери che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato"; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

Il medesimo Regolamento di contabilità di Stato prevede che "tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili" e che "la consegna si effettua per mezzo di inventario" (art. 22); è inoltre stabilito che "i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione" (art. 32)

ed

, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata

'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo" (art. 33); il correlato art. 624 menziona "i contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato", mentre all'art. 194 si fa riferimento a mancanze, deteriorazioni, o diminuzione "di denaro o di cose mobili".

Fermo restando poi il contenuto dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del

, va infine fatto riferimento al "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" di cui al d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254, che all'art. 6, comma 1, stabilisce che "gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denomi

, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia"; inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del regolamento, per "beni mobili" si intendono "oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, regi , natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio". Dunque ai sensi del citato regolamento esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per

debito di “vigilanza” (agenti amministrativi).

In proposito è opportuno puntualizzare in questa sede i concetti di “debito di custodia” e “debito di vigilanza” come peraltro già fatto in altre occasioni dalla giurisprudenza (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015 n. 102; cfr. Corte conti, sez. giur. Veneto, 5.2.2014 n. 37).

Dunque può dirsi che mentre il debito di “custodia” caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, il debito di “vigilanza” invece connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso (intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento).

Dunque non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché quindi si tratti di beni destinati all’uso - sebbene ancora in attesa di utilizzazione- e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

Circa il corretto concetto di beni afferenti ad un obbligo di custodia è bene richiamare quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza contabile secondo cui: “anche i beni non propriamente inventariabili (siano essi durevoli o consumabili), ove siano comunque presi in carico da un consegnatario per “debito di custodia”, non possono essere sottratti all’obbligo di resa del conto giudiziale, che riguarda in generale gli “oggetti”, le “cose” e tutte le “materie” di

pertinenza pubblica; - l'assoggettamento alla resa del conto giudiziale non discende infatti dalla natura o dal valore del bene mobile preso in carico, bensì dagli obblighi di custodia oppure di vigilanza gravanti sul consegnatario o sull'utilizzatore, nel senso dinanzi chiarito; - di regola, tuttavia, i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le "scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici" non devono essere ricompresi nel conto giudiziale, fermi restando i relativi obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione" (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015, n. 102).

Infine per completezza deve altresì osservarsi che nell'ipotesi in cui tutti i beni mobili dell'ente fossero già stati destinati agli uffici ed immessi in uso e nel corso dell'esercizio di riferimento le operazioni di entrata dei beni di nuovo acquisto e di uscita dei beni fuori uso o in dismissione fossero immediatamente curate dal consegnatario per debito di vigilanza, senza dare luogo ad alcuna giacenza di magazzino da assoggettare a debito di custodia, non vi sarebbe necessità di nomina di un consegnatario per debito di custodia e dunque di redazione di alcun conto giudiziale per insussistenza di beni in custodia.

E' stato al riguardo puntualizzato che la suddetta conclusione "è praticabile soltanto nel caso in cui i beni di nuova introduzione nel patrimonio dell'ente siano effettivamente e direttamente immessi in uso, cioè allorquando: vi sia sostanziale contestualità tra il momento di consegna del bene all'ente e la sua effettiva assegnazione all'utilizzatore o all'ufficio e vi sia quindi sostanziale contestualità tra l'assegnazione e l'eventuale inventariazione del bene; l'acquisizione del bene sia strettamente funzionale alle esigenze operative dell'ufficio assegnatario, il quale ne abbia fatto richiesta, in presenza di un provvedimento di assegnazione o somministrazione anteriore o contestuale alla procedura di acquisizione del bene; per i beni dismessi, valgono ovviamente le condizioni inverse (il prelievo del bene sia

effettuato direttamente presso l'agente amministrativo responsabile e il discarico per dismissione sia ad esso contestuale)". Dunque in assenza di una gestione del consegnatario per debito di custodia "non è necessario redigere e depositare un conto "a zero", cioè un conto giudiziale che non registri alcun movimento, essendo sufficiente segnalare alla Sezione giurisdizionale l'insussistenza di una gestione della specie presso l'ente stesso nell'esercizio interessato". (Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 15.10.2015, n. 102; id. 7.10.2015 n. 89).

Nella fattispecie dalla documentazione depositata presso questa Sezione emerge che i conti indicati in epigrafe attengono alla generalità dei beni registrati nell'inventario dell'ente, inclusi i beni mobili registrati, quali gli autoveicoli, nonché oggetti in uso presso l'ente medesimo quali a titolo esemplificativo: attrezzature e sistemi informatici, mobili e macchine per ufficio ecc... per i quali dunque sussiste un mero debito di vigilanza sicchè i relativi consegnatari sono qualificabili alla stregua non già di agenti contabili, ma di agenti amministrativi che non sono tenuti all'obbligo di resa del conto giudiziale. D'altro canto gli enti locali ben possono e debbono prevedere, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, le regolamentazioni interne di garanzia inerenti la gestione dei predetti beni mobili ritenute più opportune, specificando all'uopo gli adempimenti posti in capo agli agenti amministrativi. (cfr. Corte conti, sez. giur. Calabria 24.10.2013 n. 323).

Dagli atti depositati non è dunque evincibile la presenza di conti attinenti a beni per i quali sussista un debito di custodia, conseguentemente tutti i conti indicati in epigrafe devono essere dichiarati improcedibili.

Del resto da ultimo si osserva che la denominazione di "consegnatario" in capo ad un soggetto agente non è di per sé indicativa dell'obbligo di resa del conto giudiziale, posto che in capo a tale figura "possono intestarsi compiti, funzioni e responsabilità che si atteggianno diversamente a seconda che i beni dati in consegna siano destinati all'uso ed al consumo (consegnatari per debito di vigilanza), ovvero alla custodia e, successivamente, al rifornimento

ed alla distribuzione a favore degli utilizzatori finali (consegnatari per debito di custodia)”
(Corte conti, sez. giur. Abruzzo, 7.10.2015 n. 89).

In conclusione stante la mancanza di obblighi di rendicontazione alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti dei beni assoggettati a debito di vigilanza deve essere dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio e disposta altresì la doverosa e conseguente restituzione degli atti del giudizio di conto al Comune di XXXXXXXXXXXXXXXX (GR).

Resta tuttavia da evidenziare che sebbene dai documenti presentati non risultino, rectius non siano allo stato degli atti puntualmente individuabili, beni mobili per i quali sussista un debito di custodia, il Comune è tenuto ad effettuare una puntuale ricognizione e distinzione degli stessi ed alla conseguente individuazione dei beni mobili affidati alla custodia –nel senso già sopra precisato- del relativo consegnatario per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, con successiva trasmissione del suddetto conto a questa Sezione.

Stante l'assunzione di una pronuncia in rito e l'assenza di ogni costituzione nel presente giudizio non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando nel giudizio di cui ai conti giudiziali indicati in epigrafe, resi dagli agenti M Sabrina, M Assuntina, C Francesco, C Carlo, F Giovanni, e P Roberta, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibili i conti giudiziali dei consegnatari dei beni del Comune di XXXXXXXXXXXXXXXX (GR) e dispone la restituzione degli atti all'ente locale, fermo restando la nuova trasmissione dei conti dei beni mobili oggetto di debito di custodia.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per le incombenze di rito.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Adriano GRIBAUDO

F.to Ignazio DEL CASTILLO

Depositata in Segreteria il 29 MARZO 2016

p. Il Direttore di Segreteria

F.to Chiara Berardengo